



COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

Provincia di VICENZA

ORDINANZA

N. 12 del 17/03/2020

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 - CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI.

II SINDACO

VISTE:

- le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020 l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 Febbraio 2020;
- le ordinanze adottate dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e in data 22 febbraio 2020; altresì, le ordinanze adottate dal Ministro della Salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23 febbraio 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- la successiva nota del 24/02/2020 prot. 87906 della Regione Veneto avente per oggetto "Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute, recante Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019";

- il DPCM 01/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20A01381) pubblicato in GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020;
- il DPCM 08/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020;
- il DPCM 09/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale. (20A01558) pubblicato in GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020;
- il DPCM 11/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale. pubblicato in GU Serie Generale n.64 del 11- 03-2020;

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di San Vito di Leguzzano e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati, ed in particolare del dpcm 08/03/2020 che dispone le seguenti misure di prevenzione di carattere generale : *"di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute"* ;

PRESO ATTO che nelle aree dei cimiteri comunali non è possibile garantire accessi contingentati, affinché le persone mantengano le distanze interpersonali obbligatorie e non si verifichino assembramenti;

RITENUTO, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali di via Manzoni e di via Tason (loc. Leguzzano), sino al giorno 3 aprile incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di dieci persone;

DATO ATTO che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all'interno dei cimiteri comunali, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;

VISTO il Regolamento Comunale sui Servizi Funebri e Cimiteriali;

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO lo Statuto Comunale;

O R D I N A

1) per le motivazioni di cui in premessa la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali di via Manzoni e di via Tason (loc. Leguzzano), sino al giorno 3 aprile incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di dieci persone;

2) la sospensione, all'interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;

D I S P O N E

La presente ordinanza, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Comunale "on line" per tutto il tempo della sua efficacia, nonché all'ingresso di ogni cimitero comunale, attraverso il sito internet comunale, i mezzi di comunicazione e di stampa.

E' fatto obbligo di rispettare la presente ordinanza; chiunque violi le disposizioni in essa contenute sarà sanzionato secondo le norme vigenti.

E' demandato agli operatori del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo online.

La presente ordinanza viene inviata in copia a:
Comando di Polizia Locale Alto Vicentino
Società Cooperativa L'Orsa Maggiore – Malo

San Vito di Leguzzano, 17/03/2020

II SINDACO
f.to Umberto Poscoliero

